



COMUNE di DIANO D'ALBA

(Provincia di Cuneo)

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero o.d.g. 3 del 22 luglio 2025
"Approvazione stato di attuazione dei programmi e controllo salvaguardia degli equilibri di Bilancio"**

Il Revisore Unico del Comune di Diano d'Alba

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) anni 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 28/04/2025 con la quale è stato approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2024 e atteso che da tale rendiconto è emerso un avanzo d'amministrazione di euro 1.378.527,99 così composto:

	2024
Risultato d'amministrazione (A)	€ 1.378.527,99
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	€ 447.564,34
Parte vincolata (C)	€ 490.309,77
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 171.770,31
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 268.883,57

Considerato che, dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate una serie di variazioni di bilancio come di seguito:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 29/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variazione al bilancio d'esercizio 2025 riguardante l'oggetto: "Bilancio di previsione 2025-2027 – Esercizio 2025 – Variazione di cassa e residui ai fini del D.Lgs 118/2011.";
- con deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 15/02/2025, immediatamente eseguibile, assunta in via d'urgenza e ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.2 del 26/02/2025, è stata approvata la 1^ variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 esercizio finanziario 2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 02/04/2025 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 23/04/2025, immediatamente eseguibile, assunta in via d'urgenza e ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 28/04/2025 è stata approvata la 2^ variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 esercizio finanziario 2025;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2025 è stato approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 esercizio finanziario 2025;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 28/05/2025, immediatamente eseguibile, assunta in via d'urgenza e proposta per la ratifica al Consiglio Comunale convocato per il giorno 22/07/2025 (punto odg n.2) è stata approvata la 4^ variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 esercizio finanziario 2025 (parere espresso dallo scrivente revisore in data 16/07/2025;

Considerato che nel bilancio di previsione 2025-2027 è **stata prevista** l'applicazione di avanzo presunto di euro **4.884,19** di cui **avanzo vincolato** per Euro 4.884,19 relativo a trasferimento Ministero fondi covid non utilizzati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

" 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Dato atto che risulta opportuno, verificare la salvaguardia degli equilibri e provvedere, se del caso, alla variazione di assestamento generale di bilancio prendendo altresì atto della verifica dei programmi presentata dai responsabili di servizio ognuno per i capitoli di bilanci assegnati a mezzo PEG.

Atteso che con la proposta di deliberazione si intende verificare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

Dato atto che, nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prendendo atto che alla proposta di deliberazione sono allegati con la lettera "A" il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 e con lettera "B" la verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

Considerato inoltre che:

- a. non sono presenti debiti fuori bilancio;
- b. non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- c. il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ritenuto congruo nel suo ammontare dopo istruttoria del Servizio finanziario;
- d. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- e. non risulta necessario alcun provvedimento di riequilibrio e che nessuna variazione viene proposta come assestamento al presente bilancio di previsione 2025/2027.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso,

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2025/2027;

ESPRIME per quanto di competenza

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi e controllo salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Lì, 17 luglio 2025

IL REVISORE UNICO

Rag. Gamalero Paolo